

Esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ed esente dall'imposta di registro. (ex art.82, c.3 del Codice del Terzo settore)

Associazione AMICI DI SANTA RITA ETS  
Via S. Trecchi, 11 Cremona (CR)  
Codice Fiscale: 93064540193

## Verbale di Assemblea del 21.02.2023

In data 21/02/2023 alle ore 20.30, si è riunita presso la sede nel Comune di Cremona, Via S. Trecchi, 11 l'Assemblea straordinaria della Associazione AMICI DI SANTA RITA ETS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale alla Riforma del Terzo settore D.lgs 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, don Claudio Anselmi, che, constatato che sono presenti n. 162 soci in proprio e n. 0 (zero) soci per delega per un totale di n. 162 aventi diritto al voto su n. 286 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi di Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.ra Arisi Lucia.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo settore. Al fine di adeguare lo stesso Statuto alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore è necessario modificare lo statuto in vigore precedentemente approvato nel 2021, così come indicato dal RUNTS.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie sia per la registrazione del presente atto sia per l'iscrizione della associazione al RUNTS. Inoltre al Presidente è data facoltà di apportare all'atto e allo statuto eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.30

Il Presidente

Anselmi don Claudio

*Don Claudio Anselmi*

Il segretario verbalizzante

Lucia Arisi

*Lucia Arisi*



- 1 MAR 2023

REGISTRATO A CREMONA IL ..... AL N° 370 SERIE 3

VERSATI € .....

IDENTIFICATIVO TELEMATICO TM223L00037000XF

PER DELEGA DEL DIRETTORE

L'IMPIEGATO PREPOSTO  
M. CRISTINA GARRUTO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"Associazione AMICI DI SANTA RITA" ETS

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1**

*Costituzione*

E' costituita l'Associazione denominata " Associazione AMICI DI SANTA RITA" ETS, con sede in Cremona. L'associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 2**

*Statuto*

L'Associazione AMICI DI SANTA RITA ETS è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti, del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione userà la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

**Articolo 3**

*Natura, scopo e attività*

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale:

f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione persegue finalità rivolte alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico commissionando direttamente o finanziando interventi riguardanti la chiesa delle "Sante Margherita e Pelagia", in Cremona nonché il complesso di S. Rita ad essa collegato.

Per la realizzazione degli scopi prefissati, l'Associazione si propone di concorrere alla conservazione, salvaguardia, recupero, restauro del patrimonio della predetta chiesa e complesso.

Con la salvaguardia del patrimonio di interesse storico e artistico l'associazione vuole anche:

a) promuovere nella comunità cristiana e nella società civile i valori della famiglia, della pace, del perdono e della riconciliazione, che sono le singolari caratteristiche della testimonianza umana e cristiana di Santa Rita.

b) promuovere la devozione e il culto di Santa Rita nelle modalità e secondo le indicazioni della Chiesa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

1  


## TITOLO II – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

### **Articolo 4**

#### *Membri dell'Associazione*

Il numero degli associati denominati anche soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

### **Articolo 5**

#### *Ammissione*

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

E' compito del Consiglio Direttivo valutare in merito alla accettazione di tale domanda. L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione nel libro soci, dà diritto immediatamente alla qualifica di socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare entro 60 giorni ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci. .

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **Articolo 6**

#### *Adesione*

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno diritto a conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci devono versare la quota associativa ordinaria, qualora prevista, nonché eventuali quote associative straordinarie.

La quota associativa è intransmissibile e non è rivalutabile.

I soci hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo il rimborso da parte dell'Associazione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo parametri e limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Associazione stessa.

### **Articolo 7**

#### *Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

## **Articolo 8**

### *Recesso*

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

## **Articolo 9**

### *Esclusione*

La qualifica di socio di perde in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa.

Il socio che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può fare ricorso all'Assemblea dei soci; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

## TITOLO III – ORGANI

## **Articolo 10**

### *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'associazione provvede inoltre a nominare l'Organo di controllo monocratico al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge

## **Articolo 11**

### *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti i soci della Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero, in assenza di entrambe, da un socio nominato dall'Assemblea.

## **Articolo 12**

### *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed eventualmente della situazione previsionale.

Il Presidente convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita anche a mezzo telematico a tutti i soci almeno otto giorni prima.

L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea può tenersi anche con modalità telematiche a norma di legge.

### **Articolo 13**

#### *Oggetto delle delibere assembleari*

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- a) *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*;
- b) delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- e) delibera il bilancio d'esercizio e, se predisposta, la situazione previsionale;
- f) approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- g) delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- h) delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

### **Articolo 14**

#### *Validità dell'Assemblea*

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci.

### **Articolo 15**

#### *Votazioni*

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione dei bilanci.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

### **Articolo 16**

#### *Il Consiglio Direttivo*

L'Assemblea è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque esercizi fino ad approvazione del bilancio. Gli stessi sono sempre rieleggibili.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Ove non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti..



Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed eventualmente un tesoriere, se non vi ha provveduto l'assemblea.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Le sedute possono essere effettuate anche in modalità telematica a norma di legge.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In particolare si occupa di predisporre e presentare il bilancio all'Assemblea, stabilire la quota sociale e approvare eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

## **Articolo 17**

### *Il Presidente*

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea, è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica cinque esercizi fino ad approvazione del bilancio ed è sempre rieleggibile.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente sovrintende, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare in breve tempo il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti (ove presenti), ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive, unitamente al Segretario, i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

## **Articolo 18**

### *Il Vicepresidente*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

## **Articolo 19**

### *Il Segretario*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti, i quali sono pubblici e possono essere consultati dagli aderenti stessi.

5  
Don Claudio Puri

## **Articolo 20**

### *Il Tesoriere*

La funzione di Tesoriere è svolta dal Segretario salvo che il Consiglio Direttivo la deleghi ad un altro componente.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo. Stante i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le proprie mansioni.

## **Articolo 21**

### *Gratuità delle cariche*

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i componenti del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

## **TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO**

## **Articolo 22**

### *Patrimonio*

Il Patrimonio è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad integrare il patrimonio;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche;
- h) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali.

I beni acquistati o ricevuti in donazione o eredità o in comodato o in usufrutto e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

## **Articolo 23**

### *Rendiconto*

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio secondo la normativa vigente e può essere predisposta una situazione previsionale.

Il bilancio viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea approva il bilancio consuntivo entro 6 mesi.

## **Articolo 24**

6  


#### *Avanzi di gestione*

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

##### **Articolo 25**

##### *Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni*

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

##### **Articolo 26**

##### *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

7

**ANNULLATO**